



REGIONE BASILICATA



PROVINCIA DI POTENZA



COMUNE DI MONTEMILONE



COMUNE DI VENOSA

IMPIANTO EOLICO "PERILLO SOPRANO"



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE STRUTTURE INDISPENSABILI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 10 AEROGENERATORI PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 56 MW, SITO NEI COMUNI DI MONTEMILONE-VENOSA (PZ)

COD REG

DESCRIZIONE

PERSOP001	A.26- D.M. del 17 settembre 1959 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 08/10/1959
SCALA DI RAPP.	

PROPONENTE

CONSULENTE

MILLEK SRL, VIA TADINO N. 52
20124 MILANO
P.IVA 09702620965
MAIL : info@millek.it
PEC : postmaster@pec.millek.it



Via della Resistenza n. 48 | 70125 Bari (BA) | P.IVA 07153620724 | PEC: atechsrl@legalmail.it
Ing. Tricarico Orazio
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari N. 4985

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

--	--	--

REV

REV

REV

DATA	DATA	

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 8 ottobre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA—TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare Pag. 3554

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. 798.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma Pag. 3554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. 799.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 3557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 agosto 1959, n. 800.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia Pag. 3558

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1959.

Classificazione tra le provinciali di cinque strade, in provincia di Livorno Pag. 3559

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1959.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Potenza Pag. 3559

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei comuni di Abbazia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia (Siena) Pag. 3559

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle tre isole del lago di Iseo, Montisola, San Paolo e Loreto, site nell'ambito dei comuni di Montisola (Brescia) Pag. 3560

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Capua (Caserta) Pag. 3561

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Pag. 3562

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente il Castello ex Porcellaga ed alla Chiesa di San Donato, sita nell'ambito del comune di Rovato (Brescia). Pag. 3562

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina Pag. 3563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano Pag. 3564

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 3564

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione di servizi fonotelegrafici Pag. 3564

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3564
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 3565

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 3566

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958 Pag. 3568

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego della carriera esecutiva presso la Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 2 ottobre 1959) Pag. 3568

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto - branca « Sali e chinino » - specialità « minerari » bandito con decreto Ministeriale 1º dicembre 1958 Pag. 3568

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

*Decreto Presidenziale 14 luglio 1959
registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1959
registro n. 30 Aeronautica, foglio n. 45*

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ONOFRI Bruno, sottotenente osservatore complemento — Ufficiale osservatore capace ed ardito, volontario sul fronte russo, effettuava numerose missioni di esplorazione e spezzamento su lontane e ben difese posizioni avversarie. Durante un ciclo operativo particolarmente difficile si prodigava per recare rifornimenti ad un caposaldo accerchiato da preponderanti forze nemiche. Incurante della violenta reazione terrestre ed aerea, con sereno sprezzo del pericolo, guidava più volte all'atterraggio un velivolo da trasporto nei pressi delle truppe accerchiate, dando prova di audacia ed alto senso del dovere — Cielo del Don (Fronte russo) 1º novembre 1942-31 marzo 1943

ANGRISANI Domenico, sergente maggiore pilota. — Sottufficiale assegnato a reparto duramente impiegato, in oltre duecento ore di voli di guerra, si distingueva per perizia ed audacità. Secondo pilota di bordo di plurimoto da ricognizione marittima in missione bellica, cooperava alidamente in una difficile manovra di ammaraggio in mare aperto per salvare dei naufraghi. — Cielo del Canale di Sicilia 28 ottobre 1940-7 marzo 1943.

ZAGAME Giovanni, 1º aviere montatore — Montatore di apparecchio da bombardamento a tuffo volontariamente partecipava quale mitragliere ad azioni diurne e notturne di bombardamento e mitragliamento a volo radente contro apparecchi militari e contro munitissima base aeronavale nemica, dimostrandosi calmo e coraggioso di fronte ad ogni rischio — Cielo della Grecia e del Mediterraneo 2 aprile 1941-5 novembre 1941/15-21 luglio 1942.

SCIALPI Umberto, aviere scelto marconista. — Radiotelegrafista di plurimoto della ricognizione marittima partecipava, in duecento ore di voli, a numerose missioni di guerra. Nel corso di un ammaraggio in mare aperto per recuperare dei naufraghi, trasmetteva con calma assoluta alla propria stazione i dati occorrenti e si prodigava nell'opera di soccorso dimostrando le sue doti di cameratismo e di virtù militari. Cielo del Canale di Sicilia 11 novembre 1942-7 marzo 1943.

CONFORTI Rosolino, aviere scelto motorista — Motorista di bordo di velivolo da trasporto, compiva numerose e difficili azioni sfidando serenamente le insidie della offesa nemica e dando sempre chiare prove del suo saldo spirito militare. Attaccata la sua formazione durante una pericolosa missione da soverchiante numero di caccia nemici, si portava subito al suo posto di combattimento e contribuiva, dopo aspra lotta, a respingere gli assalitori ed a portare a termine la missione — Cielo del Canale di Sicilia 2 aprile 1942-18 maggio 1943.

SQUASSANTE Francesco, aviere scelto motorista — Motorista della ricognizione marittima, in duecentocinquanta ore di voli di guerra, si distingueva per capacità professionale e per doti di combattente. Nel corso di un ammaraggio in mare aperto per recuperare dei naufraghi, partecipava alle azioni di soccorso con abnegazione e spirito di sacrificio, cooperando validamente all'opera di salvataggio — Cielo del Canale di Sicilia 22 luglio 1942-7 marzo 1943.

(5219)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. 798.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — All'elenco degli Istituti costituiti presso la Facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di: « Istituto di tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi », « Istituto di diritto pubblico », « Istituto di diritto privato ».

E' soppresso l'« Istituto di discipline giuridiche ».

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « diritto fallimentare ».

Art. 56. — L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a un esame consistente in una prova scritta e in una susseguente prova orale di anno in anno gradualmente progressive.

Art. 61, relativo agli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia, è così integrato. « E' inoltre aggregato alla Facoltà l'Istituto del teatro ».

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « neurochirurgia »; « neuropsichiatria infantile ».

Art. 114. — All'elenco degli Istituti costituiti presso la Facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti: « Istituto di meccanica applicata alle macchine » e « Istituto di elettronica ».

Inoltre la cattedra di « costruzioni marittime » passa dall'Istituto di « idraulica » a quello di « costruzioni idrauliche ».

Art. 116. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria industriale sono aggiunti: l'insegnamento di « servomeccanismi » in sostituzione di quello di « costruzioni in legno, ferro e cemento armato » per gli allievi della sottosezione elettrotecnica;

L'insegnamento di « elettronica applicata » in sostituzione di quello di: « elettronica »;

L'insegnamento biennale di « impianti industriali chimici », per la sottosezione chimica;

L'insegnamento di « elettrotecnica » diventa biennale per la sottosezione elettrotecnica.

Gli insegnamenti di « macchine », di « tecnologie speciali meccaniche » diventano biennali, ma con unico esame, per la sottosezione meccanica.

Art. 121, relativo alle propedeuticità degli esami di diversi insegnamenti è così integrato:

Non si può essere ammessi all'esame di: *Se non si è superato l'esame di:*

Architettura e composizione architettonica II: Architettura e composizione architettonica I, Architettura tecnica; Costruzioni in legno, ferro e cemento armato Scienza delle costruzioni, Tecnica urbanistica.

Comunicazioni elettriche: Elettrotecnica I, Elettrotecnica II, Elettronica, Fisica tecnica.

Elettrotecnica I: Fisica tecnica.

Elettrotecnica II: Elettrotecnica I, Fisica tecnica.

Impianti industriali elettrici: Elettrotecnica I; Elettrotecnica II, Fisica tecnica, Idraulica, Macchine, Meccanica applicata alle macchine, Scienza delle costruzioni, Tecnologie generali.

Misure elettriche: Elettrotecnica I, Elettrotecnica II, Elettronica, Fisica tecnica.

Elettronica: Elettrotecnica I, Elettrotecnica II, Fisica tecnica.

Servomeccanismi: Elettrotecnica I, Elettrotecnica II, Elettronica, Fisica tecnica, Meccanica applicata alle macchine.

Tecnica urbanistica: Architettura tecnica; Architettura e composizione architettonica I: Scienza delle costruzioni.

Radiotecnica: Elettrotecnica I; Elettrotecnica II; Elettronica; Fisica tecnica.

Art. 138, relativo alla Scuola di ingegneria aeronautica è abrogato e sostituito dal seguente: « Al termine degli studi la Scuola di ingegneria aeronautica conferisce la laurea in ingegneria aeronautica con distinzione della specializzazione e dell'indirizzo prescelti dall'allievo ».

Art. 329. — L'insegnamento di tecniche nucleari (biennale) della Scuola di perfezionamento in fisica nucleare, è scisso in due insegnamenti annuali così denominati: tecniche nucleari I e tecniche nucleari II.

Dopo l'art. 476, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in psicologia medica, della Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria infantile e del corso di perfezionamento in reumatologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in psicologia medica

Art. 477. — È istituita la Scuola di specializzazione in psicologia medica con sede presso l'Istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Finalità della Scuola sono:

1) contribuire all'approfondimento degli studi di psicologia in genere e in particolare a preparare il medico, sul piano informativo, ad affrontare i problemi della ricerca e dell'attività professionale in quei settori della psicologia nei quali egli può dare proficuamente la sua opera proprio in quanto medico e psicologo ad un tempo;

2) contribuire alla qualifica e alla difesa del titolo professionale di psicologo.

La durata del corso della Scuola è di tre anni.

L'ammissione alla Scuola è limitata ai laureati in medicina e chirurgia.

Agli allievi che avranno seguito con assiduità e profitto i corsi della Scuola e avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato un diploma di specialista in psicologia medica, valido a tutti gli effetti di legge.

All'esame di diploma verranno ammessi i candidati che abbiano superato tutti gli esami di profitto.

L'esame di diploma consterà della presentazione e discussione di una dissertazione scritta e eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal Consiglio della scuola.

Art. 478. — Il manifesto annuale previsto dall'articolo 482 stabilirà, anno per anno il limite massimo di iscrizione, che non potrà in nessun caso superare il numero di venticinque. Nello stesso manifesto, verrà indicato, anno per anno il numero minimo di iscrizioni. Nel caso di domande eccedenti il numero massimo indicato nel manifesto annuale, il Consiglio della scuola procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale.

Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il Consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità. L'inclusione della Scuola nello statuto non costituisce impegno ad impartire i relativi insegnamenti: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto annuale.

Art. 479. — Vengono qui appresso elencate le materie di insegnamento con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero di anni durante i quali dovrà essere trattata, mentre il loro raggruppamento nei singoli anni di corso nonchè la loro eventuale scissione in più rami distinti verranno indicati nel manifesto annuale:

1) introduzione storica allapsicologia e scuole odierne di psicologia (annuale);

2) metodologia sperimentale, differenziale e clinica in psicologia (annuale);

3) metodologia statistica generale e statistica psicometrica (annuale);

4) fondamenti biologici della personalità. Psicofisiologia (biennale);

5) psicologia generale e sistematica (biennale);

6) psicologia sociale, collettiva e di gruppo (biennale);

7) psicofogia differenziale (biennale);

8) psicologia genetica, auxologica e involutiva (biennale);

9) psicologia clinica (problemi, campi speciali di applicazione, metodi diagnostici e di trattamento) (biennale);

10) psicopatologia, igiene mentale e neuropsichiatria (biennale);

11) studio psicologico e psicosociologico del malato. Medicina psicosomatica (annuale);

12) psicologia del lavoro (biennale);

13) psicologia scolastica (annuale);

14) psicologia pedagogica ed emendativa dell'adulto e del minore, individuale e sociale (annuale);

15) psicologia criminologica, giudiziaria, penitenziaria (annuale);

16) etica professionale (annuale).

Gli insegnamenti elencati nel presente articolo saranno integrati da esercitazioni pratiche e, eventualmente, da seminari e conferenze.

Art. 480. — Il direttore della Scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore della Scuola, su conforme parere del Consiglio di Facoltà, può proporre che un insegnante della Scuola assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico di coadiuvarlo e di sostituirlo: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 481. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Senato accademico, sentito il parere del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e il Consiglio della scuola.

Art. 482. — Il direttore della Scuola compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della Facoltà di medicina e chirurgia, sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

a) l'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti statutari nei vari anni del corso con i relativi docenti);

b) l'ordine e l'eventuale raggruppamento degli esami di profitto;

c) il numero limitato delle iscrizioni e le modalità di concorso e di ammissione.

Art. 483. — Non sono consentite abbreviazioni di corso, neppure nel caso di eventuali domande di trasferimento da Scuole di altre Università.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 484. — Finalità della Scuola e titoli di ammissione sono quelli di cui agli articoli 342 e 343.

Art. 485. — La durata dell'intero corso degli studi è di quattro anni.

Art. 486. — Il numero dei posti di ammissione è di venti.

La direzione della Scuola è affidata a bienni alterni al direttore della Clinica pediatrica e al direttore della Clinica neuropsichiatrica.

Art. 487. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1) anatomia e fisiologia dalla nascita alla pubertà;

2) genetica e scienze della costituzione e dello sviluppo (auxologia);

3) anatomia, embriologia e fisiologia del sistema nervoso;

4) alimentazione del bambino;

5) semeiotica e clinica delle malattie del bambino;

6) semeiotica e clinica delle malattie nervose e mentali;

7) neuroradiologia e neurochirurgia infantile;

8) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

9) clinica psichiatrica infantile;

10) psicoterapia e psicopedagogia.

Art. 488. — Durante i quattro anni di corso, secondo il programma degli studi, la frequenza è obbligatoria presso la Clinica delle malattie nervose e mentali e presso la Clinica pediatrica.

Art. 489. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 490. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile.

Corso di perfezionamento in reumatologia

Art. 491. — Il corso ha la finalità di preparare un personale selezionato per la lotta contro le malattie reumatiche.

Art. 492. — Il corso ha la durata di un anno.

Art. 493. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) nozioni di anatomia e fisiologia dell'apparato motore;

2) anatomia patologica delle malattie reumatiche;

3) nozioni di semeiotica con speciale riguardo alle malattie reumatiche;

4) nozioni di radiologia osteo articolare;

5) clinica e terapia delle malattie reumatiche;

6) nozioni di chirurgia ed ortopedia riguardanti le malattie reumatiche;

7) aspetti sociali delle malattie reumatiche e loro profilassi;

8) statistiche ed epidemiologia delle malattie reumatiche;

9) nozioni di fisioterapia applicata alle malattie reumatiche.

Art. 494. — Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia che saranno tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 495. — Le modalità degli esami e l'eventuale raggruppamento di essi verrà precisato nel manifesto annuale.

Art. 496. — Il numero degli iscritti non potrà superare i venti e verrà precisato anno per anno nel manifesto annuale. In caso di eccedenza di domande, la selezione verrà effettuata mediante concorso per esame.

Art. 497. — A coloro che avranno frequentato il corso e superato gli esami nonchè una prova di cultura gene-

rale comprensiva di un esame al letto del malato e della discussione di una dissertazione scritta preparata dal candidato, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di esame.

L'art. 502, contenente gli insegnamenti del corso di perfezionamento in ingegneria nucleare, è abrogato e sostituito dal seguente.

Art. 502. — Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti:

- 1) fisica nucleare;
- 2) fisica del reattore;
- 3) tecniche e misura di fisica nucleare;
- 4) problemi di sicurezza e dosimetria;
- 5) ingegneria del reattore;
- 6) tecnologia dei materiali impiegati negli impianti nucleari;
- 7) termotecnica del reattore;
- 8) chimica e chimica fisica dell'ingegneria nucleare.

L'insegnamento di « ingegneria del reattore » si articola nelle seguenti parti:

- struttura e funzionamento del reattore;
- avviamento alla progettazione del reattore;
- reattori di ricerca, strumentali e prototipi;
- strumentazione nucleare e controllo.

L'insegnamento di « tecnologia dei materiali impiegati negli impianti nucleari » si articola nelle seguenti parti:

metallurgia dell'uranio, del torio, dei metalli strutturali e dei metalli di controllo. Tecnologia dei materiali non metallici;

mutamenti nella struttura dei materiali per effetto delle radiazioni.

L'insegnamento di « termotecnica dei reattori » si articola nelle seguenti parti:

- problemi termici e di moto dei fluidi nel reattore di potenza e schermatura del medesimo;
- installazioni termiche e meccaniche;
- sollecitazioni nelle strutture dei reattori nucleari.

L'insegnamento di « chimica-fisica dell'ingegneria nucleare » si articola nelle seguenti parti:

- chimica del reattore nucleare;
- separazione degli isotopi dall'uranio;
- produzione dell'acqua pesante.

Gli iscritti al corso che non siano in possesso della laurea in ingegneria industriale elettrotecnica dovranno, inoltre, seguire un ciclo di lezioni sulle seguenti materie:

- complementi di analisi;
- elettronica;
- teoria dei servomeccanismi.

Il Consiglio del corso stabilisce la durata di ciascuno degli insegnamenti sopraelencati: stabilisce altresì quali di essi dovranno essere completati con esercitazioni.

Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti.

L'art. 505, relativo al corso di perfezionamento in ingegneria nucleare è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 506, gli iscritti dovranno superare gli esami negli otto insegnamenti elencati nell'art. 502 e redigere un progetto o uno studio sulle materie di insegnamento.

Su decisione del Consiglio del corso, gli insegnamenti numeri 3) e 4) di cui all'art. 502 potranno fare oggetto di un unico esame.

Il progetto o studio finale verrà discusso alla presenza di una Commissione di cinque membri scelti fra i docenti del corso e presieduta dal direttore del corso stesso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959

Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 1959, n. 799.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di « lingua e letteratura portoghese », « letteratura anglo-americana », « storia della lingua italiana ».

Art. 105, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti complementari di « clinica delle malattie tropicali e subtropicali » e di « malattie infettive » possono essere riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di « clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali ».

Art. 145. — Agli insegnamenti complementari della Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di « tecnica del traffico e della circolazione ».

SEZIONE XIV. — Scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione

Dopo l'art. 186 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in diritto romano, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Scuola di perfezionamento in diritto romano

Art. 186. — E' istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in diritto romano, con l'intento di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo romano, di organizzare conferenze, discussioni, esercitazioni, pubblicazioni, viaggi, di raccogliere la bibliografia relativa, di coordinare gli insegnamenti impartiti nella Facoltà di giurisprudenza delle discipline speciali, riflettenti gli studi romanistici. Essa è una Scuola di addestramento e di perfezionamento per chi intenda specializzarsi.

Art. 187. — La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano ed ha la durata di due anni.

Art. 188. — Sono ammessi alla Scuola i laureati in giurisprudenza.

Art. 189. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Fondamentali:

- diritto romano privato (biennale);
- diritto romano pubblico (biennale);
- esercitazioni esegetiche (biennale).

Complementari:

- storia romana;
- storia greca e bizantina;
- epigrafia giuridica;
- papirologia giuridica;
- paleografia e diplomatica; antica e medioevale;
- storia dei diritti europei medioevali.

Gli insegnamenti sono così ripartiti:

1° anno:

- diritto romano privato;
- diritto romano pubblico;
- esercitazioni esegetiche;
- tre insegnamenti complementari.

2° anno:

- diritto romano privato;
- diritto romano pubblico;
- esercitazioni esegetiche.

Gli insegnamenti fondamentali importano un unico esame alla fine del biennio.

Art. 190. — La Commissione degli esami speciali è composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due professori della Scuola.

Art. 191. — E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre complementari.

Art. 192. — L'esame di diploma si sostiene innanzi al Consiglio direttivo riunito in Commissione. Il candidato deve presentare una dissertazione scritta con previa approvazione, anche sotto il profilo della originalità, di un professore insegnante nella Scuola. Deve discuterla oralmente davanti alla Commissione nell'ambito di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione.

Art. 193. — La Scuola è retta da un Consiglio direttivo composto dai professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza delle discipline romanistiche, i quali eleggono il direttore che lo presiede per un triennio ed è rieleggibile.

Art. 194. — Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti su proposta del Consiglio della scuola, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli.

Art. 195. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse, le soprattasse, la tassa di diploma, nonché tutti gli altri contributi stabiliti per gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959

Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 2 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 agosto 1959, n. 800.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, numero 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

- « archeologia cristiana »;
- « biblioteconomia e bibliografia »;
- « archivistica »;
- « paleontologia ».

Art. 30 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « sociologia ».

E' soppresso l'insegnamento complementare di « biologia delle razze umane ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1959.

Classificazione tra le provinciali di cinque strade, in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 27 giugno 1958, n. 880, con la quale l'Amministrazione provinciale di Livorno ha chiesto la provincializzazione anticipata di cinque strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 1365, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 luglio 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata.

Ritenuto che per le strade suaccennate non occorrono spese per opere di sistemazione e che pertanto si verificano le condizioni volute dall'art. 17 della citata legge per la loro provincializzazione;

Decreta:

Sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Livorno le strade appresso indicate:

- 1) « Campiglia Marittima Venturina », km. 4,000;
- 2) « Riotorto Stazione », km. 2,500;
- 3) « via Manganaro Pontile Nuovo », km. 0,510;
- 4) « Bivio Mola Capolivieri », km. 2,700;
- 5) « di San Martino », km. 1,550.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1959

Il Ministro: TOGNI

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1959.

Classificazione tra le provinciali di quattordici strade in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 20 maggio 1958, n. 99, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la provincializzazione anticipata di n. 14 strade di uso pubblico;

Visto il voto n. 1359, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 luglio 1959, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della legge succitata;

Ritenuto che per le strade suaccennate non occorrono spese per opere di sistemazione e che pertanto si verificano le condizioni volute dall'art. 17 della citata legge per la loro provincializzazione;

Decreta:

Sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Potenza le strade appresso indicate:

- 1) n. 8 bis, tra la S.S. n. 93 presso Rionero e la S.P. n. 8 presso lo scalo omonimo;
- 2) n. 10 Venosina, 2° tronco, dalla S.P. n. 6 presso la Fiumarella e la S.P. n. 8 presso Forenza;
- 3) n. 11 bis, di amazioni per Viggiano della S.P. n. 11 dell'Alto Agri;
- 4) n. 26 Lagonegrese inferiore tra Lagonegre e lo scalo omonimo;
- 5) Lagonegrese superiore, nel tratto compreso tra la S.S. n. 104 presso Rivello e la S.P. n. 3 sotto Trecchina;
- 6) n. 18 Ofantina, nel tratto Venosa S.S. n. 93 in località Gaudiano;
- 7) n. 7-bis, di amazione per San Martino d'Agri della S.P. n. 11 Agri Sinni;
- 8) n. 12 Vietrese;
- 9) n. 20 Ionica;
- 10) n. 43 Anello del Volture;
- 11) Pedale Grumentino;
- 12) Montemilone Venosa;
- 13) Dell'Olivento;
- 14) Basso Meliese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1959

Il Ministro: TOGNI

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 gennaio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraccitata, la zona del Monte Amiata, sita nell'ambito dei comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Piancastagnaio, dalla S.M. p. A. Monte Amiata, dalla Società della Macchia Faggeta Abbadia San Salvatore, dall'Azienda agraria Monte Amiata S.p.A., dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Siena e dai fratelli Sbrilli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità e nè pone limitazioni al taglio di maturità di boschi, le cui autorizzazioni spettano di competenza ad altra Amministrazione ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama;

Decreta:

La zona di Monte Amiata, sita nel territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia (Siena), così delimitata: dalla quota 1738, vetta del Monte Amiata, in direzione nord, seguendo il confine con la provincia di Grosseto, fino ad incontrare, a quota 354 la strada provinciale per Seggiano; da questo punto, in direzione est, seguendo detta strada fino al trivio per Castiglione d'Orcia; da qui, in direzione sud est, seguendo sempre la strada provinciale che raggiunge Campiglia d'Orcia, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, fino ad incontrare, sul lato sud del Monte il confine con la provincia di Grosseto, quindi, risalendo tale confine in direzione nord, fino ad incontrare la vetta del Monte Amiata, ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena cuierà che i comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Castiglione d'Orcia, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 settembre 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto dal verbale dell'adunanza del 18 gennaio 1957

Oggi 18 gennaio 1957 alle ore 15,30, in una sala della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena.

(*Omissis*)

Si passa quindi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) COMUNI DI PIANCASTAGNAIO - ABBADIA SAN SALVATORE - CASTIGLIONE D'ORCIA - Zona boschiva a monte della provinciale Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio.

Il Soprintendente informa gli adunati circa la continua e rilevante attività edilizia sulla zona dell'Amiata, attività che se non ben regolata in un piano organico potrebbe nuocere all'aspetto panoramico ed estetico della zona. Il prof. Carli comunica poi che la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto sarà prossimamente chiamata a deliberare circa la imposizione del vincolo sul versante amiantino situato sotto la giurisdizione di quella Provincia.

LA COMMISSIONE

sentito il parere favorevole espresso dal rappresentante del comune di Abbadia San Salvatore dopo ampia discussione è stata concorde nel riconoscere l'opportunità di vincolare la zona boschiva del Monte Amiata, situata nel territorio della provincia di Siena perchè, col suo fitto manto di verde costituisce un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale che oltre formare un quadro naturale di particolare bellezza panoramica, offre punti di vista accessibili al pubblico dai quali lo sguardo spazia fino al mare, ed

ha deliberato

quindi all'unanimità, di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siena, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4, la zona così delimitata.

« Dalla quota 1738, vetta del Monte Amiata, in direzione nord, seguendo il confine con la provincia di Grosseto, fino ad incontrare, a quota 354, la strada provinciale per Seggiano. Da questo punto, in direzione est, seguendo detta strada fino al trivio per Castiglione d'Orcia. Da qui, in direzione sud-est, seguendo sempre la strada provinciale che raggiunge Campiglia d'Orcia, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, fino ad incontrare, sul lato sud del Monte, il confine con la provincia di Grosseto. Quindi risalendo tale confine in direzione nord fino ad incontrare la citata vetta del Monte Amiata »

(*Omissis*).

Il presidente: rag. Marino GIUSTARINI

Il segretario: prof. Dario NERI

(5479)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle tre isole del lago di Iseo, Montisola, San Paolo e Loreto, site nell'ambito del comune di Montisola (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 luglio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le tre isole del lago di Iseo, Montisola, San Paolo e Loreto, site nell'ambito del comune di Montisola (Brescia):

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montisola;

Riconosciuto che le isole predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del Capo d'Iseo;

Decreta:

Le tre isole del lago di Iseo, Montisola, San Paolo e Loreto, site nell'ambito del comune di Montisola (Brescia), hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale del lago d'Iseo, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Montisola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopraccitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 settembre 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 4

Adunanza del 29 luglio 1957

(Omissis).

2) MONTISOLA (Brescia) - Vincolo sull'isola del lago d'Iseo detta Montisola e sulle isole minori di San Paolo e Loreto.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo sull'isola denominata Montisola e sulle isole minori di San Paolo e Loreto del lago d'Iseo.

LA COMMISSIONE

Riconosciuta la grande importanza panoramica delle isole del lago d'Iseo;

Constatato che queste offrono vari e suggestivi belvedere naturali accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama del lago d'Iseo;

Rilevato altresì il danno irreparabile che a tale quadro panoramico potrebbe arrecare l'indiscriminato sorgere di costruzioni e di opere edilizie;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4 su tutta l'isola denominata Montisola e sulle isole minori di San Paolo e Loreto del lago d'Iseo.

(Omissis).

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Capua (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraccitata, la zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Capua (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capua;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nel territorio del comune di Capua (Caserta), comprendente due fasce ai margini della strada stessa, della profondità di m. 20 dal ciglio per tutto il tratto comunale, ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Capua provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopraccitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 settembre 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 1 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantesette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella sala delle riunioni della Giunta provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

(Omissis).

La Commissione si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(Omissis).

2) CASERTA - CASAPULLA - CASAGIOVE - CURTI - SANTA MARIA CAPUA VETERE - CAPUA

Via Appia Terreni fiancheggianti la Strada statale n. 7 da Caserta a Capua. Imposizione vincolo d'insieme.

(Omissis).

Passando al secondo argomento dell'ordine del giorno, prende la parola l'avv. Monti il quale propone di accogliere la proposta della Soprintendenza di porre un vincolo per assicurare la conservazione degli alberi secolari, lungo il tratto Caserta-Capua, riservandosi la Commissione di decidere in una prossima riunione la estensione ed i termini del vincolo stesso.

Il Soprintendente prof. Pacini propone invece di determinare in questa riunione i termini del vincolo in discussione per non dilungare ulteriormente la questione, che potrebbe pregiudicare la conservazione degli alberi.

Su invito del presidente a concretare i limiti del vincolo, si decide all'unanimità, di stabilire una fascia di protezione per ciascun lato della strada per la profondità di 20 m dal ciglio della strada a partire dalla piazza antistante il Palazzo Reale di Caserta fino all'ingresso dell'abitato del comune di Capua e precisamente al punto di incrocio della strada che conduce alla Tenuta di Carditello ed ai comuni di Grazzanise e Cancellò Arnone.

Alle ore 18 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale

Il presidente: prof. Valerio MARIANI

Il segretario: dott. Fabio ROZERA

(5485)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Santa Maria Capua Vetere;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nel territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), comprendente due fasce ai margini della strada stessa, della profondità di m. 20 dal ciglio, per tutto il tratto comunale, ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Santa Maria Capua Vetere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 settembre 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 1 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantesette, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15 30 nella sala delle riunioni della Giunta provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta

(Omissis).

La Commissione si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(Omissis).

2) CASERTA - CASAPULFA - CASAGIOVE - CURTI - SANTA MARIA CAPUA VETERE - CAPUA

Via Appia Terreni fiancheggianti la Strada statale n. 7 da Caserta a Capua Imposizione vincolo d'insieme

(Omissis).

Passando al secondo argomento dell'ordine del giorno, prende la parola l'avv. Monti il quale propone di accogliere la proposta della Soprintendenza di porre un vincolo per assicurare la conservazione degli alberi secolari, lungo il tratto Caserta-Capua, riservandosi la Commissione di decidere in una prossima riunione la estensione ed i termini del vincolo stesso.

Il Soprintendente prof. Pacini propone invece di determinare in questa riunione i termini del vincolo in discussione, per non dilungare ulteriormente la questione, che potrebbe pregiudicare la conservazione degli alberi.

Su invito del presidente a concretare i limiti del vincolo, si decide all'unanimità di stabilire una fascia di protezione per ciascun lato della strada per la profondità di 20 m dal ciglio della strada a partire dalla piazza antistante il Palazzo Reale di Caserta fino all'ingresso dell'abitato del comune di Capua e precisamente al punto di incrocio della strada che conduce alla Tenuta di Carditello ed ai comuni di Grazzanise e Cancellò Arnone.

Alle ore 18 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale

Il presidente: prof. Valerio MARIANI

Il segretario: dott. Fabio ROZERA

(5486)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente il Castello ex Porcellaga ed alla Chiesa di San Donato, sita nell'ambito del comune di Rovato (Brescia)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1910, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 marzo 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente al Castello ex Porcellaga ed alla Chiesa di San Donato, sita nell'ambito del comune di Rovato (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Rovato.

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con la sua vegetazione arborea e i due complessi monumentali, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona adiacente al Castello ex Porcellaga ed alla Chiesa di San Donato, sita nel territorio del comune di Rovato (Brescia), confinante a mattina con la strada per Iseo, a nord con il torrente Pios, ad ovest con l'antica strada comunale per Erbusco e i mappali numeri 825 e 828 (esclusi), a sud con il mappale n. 823 (escluso), a sud-est con via San Carlo e piazza Porcellaga, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con la sua vegetazione arborea e i due complessi monumentali, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1910, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Rovato provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta Part. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° ottobre 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza del 18 marzo 1958

(Omissis).

2) ROVATO (Brescia) - Zona adiacente al Castello ex Porcellaga e la Chiesa di San Donato.

LA COMMISSIONE

Considerato che si rende necessario salvaguardare la zona circostante il Castello ex Porcellaga e la Chiesa di San Donato, immobili di particolare interesse, siti nel comune di Rovato,

Presa in esame la documentazione fotografica e constatato che sulle aree adiacenti il Castello ex Porcellaga e la Chiesa di San Donato insistono gruppi di pregevoli essenze secolari, quali cipressi e conifere,

Che detta vegetazione si fonde in maniera armonica con i monumenti suddetti si da costituire un quadro panoramico di suggestivo interesse.

Considerato che tutto il complesso forma un assieme di varia e notevole optica quale spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e che per la sua posizione dominante è visibile dalle zone sottostanti.

Constatato quindi la necessità di disciplinare le future trasformazioni e costruzioni,

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona adiacente al Castello ex Porcellaga ed alla Chiesa di San Donato, contraddistinta con i mappali 1796 (proprietà Terzi Ottobono, Lagorio Pietro), numeri 439, 280, 1797, 1800, 3457, (proprietà Curti Giuseppe e Giosue), n. 299 (proprietà Pontoglio Giovanni), n. 2706 (Natali Eugenio, Mary, Giovanna fu Alessandro e Natali Alessandro, Annamaria e Lidervico fu Severo), n. 3772 (proprietà provincia di Brescia), numeri 807, 50, 2598, 809, 806, 51, 2595, 2597 entro i seguenti limiti a mattina la strada per Iseo a nord il torrente Pios, a ovest l'antica strada comunale per Erbusco e i mappali 825, 828, 823, via S. Carlo, la piazza Porcellaga e la via Sopra Muta.

(Omissis).

(5497)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 14 gennaio 1959, con il quale il Prefetto di Latina è stato nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi amministrativi della Camera in parola;

Decreta:

Il dott. Candeloro Mignano è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Latina.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dello art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1959

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(5476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12914 in data 1° ottobre 1959 il dott. Antigio De Osma è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(5506)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1959, registro n. 115, foglio n. 291, è stato dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Salvatore Tiotta contro la mancata riassunzione in qualità di bidello supplente presso il liceo ginnasio di Aveisa.

(5508)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che in data 23 novembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Riano (Parma), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Langhirano.

(5358)

Si partecipa che in data 1° aprile 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Bologna succursale n. 15, in collegamento con l'Ufficio telegrafico principale di Bologna.

(5444)

Si partecipa che in data 12 dicembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Ferrara succursale n. 1, in collegamento con l'Ufficio telegrafico principale di Ferrara.

(5445)

Si partecipa che in data 26 febbraio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Torre (Parma), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Colonna.

(5446)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 7 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	620,60	620,60	620,61	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
\$ Can	654,34	654,25	654,50	654,25	654,30	654,15	654,25	654,15	654,15	653,90
Fr Sv.	143,32	143,23	143,23	143,245	143,245	143,35	143,22	143,29	143,29	143,22
Kr D.	90,05	90,01	90 —	90,04	90,05	90,05	89,995	90,04	90,04	90,03
Kr N.	86,98	87,01	87,03	87,63	87,63	86,95	87 —	86,99	86,99	86,99
Ki Sv.	120,03	120 —	120 —	120,01	120 —	120 —	119,99	120 —	120 —	120 —
Fol	164,57	164,535	164,60	164,61	164,60	164,60	164,59	164,61	164,61	164,60
Fl B	12,40	12,416	12,4175	12,4775	12,415	12,40	12,4175	12,41	12,41	12,4175
Fr. Fr.	126,45	126,45	126,475	126,46	126,50	126,43	126,45	126,48	126,48	126,48
Lst.	1740 —	1739,15	1739,45	1739,80	1739,25	1739,45	1739,35	1739,50	1739,50	1739,20
Dm. occ.	148,47	148,48	148,495	148,50	148,45	148,45	148,49	148,49	148,49	148,50
Scell Austr.	24,04	24,045	24,045	24,0475	24,05	24,05	24,04625	24,04	24,04	24,05

Media dei titoli del 7 ottobre 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,35	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,70
Id. 3,50 % 1902	69,80	Id. 5 % (" 1° gennaio 1961)	100,425
Id. 5 % 1935	101,55	Id. 5 % (" 1° gennaio 1962)	100,125
Redimibile 3,50 % 1934	92,80	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963)	100,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,325	Id. 5 % (" 1° aprile 1964)	99,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	99,925
Id. 5 % 1936	99,55	Id. 5 % (" 1° gennaio 1968)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125	B. T. Poliennali 5 % (" 1° ottobre 1966)	99,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,61	1 Fiorino olandese	164,60
1 Dollaro canadese	654,25	1 Franco belga	12,417
1 Franco svizzero	143,232	100 Franchi francesi	126,455
1 Corona danese	90,017	1 Lira sterlina	1739,575
1 Corona norvegese	87,015	1 Marco germanico	148,495
1 Corona svedese	120 —	1 Scellino austriaco	24,047

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 6.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5 % (1964)	366	5.000 —	Cangiano Ersilia di Giuseppe, moglie di <i>De Chiara</i> Giuseppe fu Antonio, dom. a Napoli. Vincolato per dote	Cangiano Ersilia di Giuseppe, moglie di <i>Di Chiara</i> Giuseppe ecc come contro
Rendita 5 % (1935)	262999	215 —	Come sopra	Come sopra
Id.	8629	550 —	Coscia Madalena fu Giovanni Battista, moglie di Bellora <i>Bernardo Evasio</i> , dom. in Alessandria. Vincolato per dote	Coscia Madalena fu Giovanni Battista, moglie di Bellora <i>Evasio Bernardo</i> , ecc. come contro
Id.	128421	1 420 —	Netti Michelina fu Ettore moglie di <i>Ghizzi</i> Giovanni dom. in Petina (Salerno)	Netti Michelina fu Ettore, moglie di <i>Gizzi</i> Giovanni dom. in Petina (Salerno)
Id.	21312	500 —	Greppi <i>Innocente</i> fu Giacomo dom. a Sala Comacina. Ipotecato per cauzione esattoriale	Greppi <i>Pietro Innocente</i> fu Giacomo ecc. come contro
Id.	21313	1.550 —	Come sopra	Come sopra
Id.	21314	480 —	Come sopra	Come sopra
Id.	21315	20 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	660692	196 —	Come sopra	Come sopra
Id.	538848	56 —	Cavagnaro Giuseppe e <i>Luciana</i> fu Roberto, minori sotto la patria potestà della madre Frumento Ines di Alessandro dom. in Genova, con usufrutto a Frumento Ines di Alessandro ved. Cavagnaro Roberto	Cavagnaro Giuseppe e <i>Anna Luciana</i> fu Roberto, minori ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1959)	3744	1.500 —	Giardini <i>Umberta</i> fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Savoldi Anna Maria fu Pietro ved. Giardini dom. in Brescia	Giardini <i>Umbertina</i> fu Carlo, minore ecc. come contro
Id.	8570	37.500 —	Ticarico Caterina fu Nicola dom. a Cosenza con usufrutto a Palma <i>Anna</i> fu Antonio dom. a Cosenza	Come contro con usufrutto a Palma <i>Maria Anna</i> fu Antonio dom. a Cosenza
Id.	7064	2.750 —	<i>Persichetti Ugolini</i> Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela di <i>Antese</i> Agata fu Franco ved. <i>Persichetti Ugolini</i>	<i>Persichetti</i> Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela di <i>Anteri</i> Agata ecc. come contro
Id.	7262	250 —	<i>Persichetti Ugolini</i> Michele fu Ugolino, interdetto sotto la tutela della madre <i>Anteri</i> Agata fu Franco ved. <i>Persichetti</i>	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	791525	287 —	Bonsignori <i>Pierino</i> di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Varese	Bonsignori <i>Pietro</i> di Angelo, ecc come contro
Rendita 5 % (1935)	237446	30.000 —	Portalupi Carlo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Peretti <i>Annetta</i> fu Alessandro ved. Portalupi dom. in Cite l'Arbeille (Grenoble) (Francia), con usufrutto a Fidia Giovanna fu Giovanni ved. Portalupi dom. a Crevacuore (Vercelli)	Portalupi Carlo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Peretti <i>Antonina</i> fu Alessandro ved. Portalupi ecc. come contro, con usufrutto come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	298638	35 —	Pesenti Laura Camilla di <i>Paolo</i> , minore sotto la patria potestà del padre dom. a Bergamo	Pesenti Laura Camilla di <i>Bortolo Paolo</i> , minore ecc. come contro
Id.	298637	35 —	Pesenti Caterina di <i>Paolo</i> ecc come sopra	Pesenti Caterina di <i>Bortolo Paolo</i> , ecc. come sopra
Id.	403707	1.750 —	Maberto Emma fu Francesco, moglie di Belletto Marco, dom. a Giaglione (Torino), con usufrutto a Bar Maria fu <i>Vincenzo</i> vedova di Piano Michele	Maberto Emma fu Francesco, ecc come contro, con usufrutto a Bar Maria fu <i>Pietro</i> vedova di Piano Michele

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 3,50 % (1934)	403706	1.750 —	Belletto Marco di Battista dom a Giaglione (Torino) con usufrutto a Bar Maria tu Vincenzo ved di Piano Michele	Belletto Marco di Battista dom a Giaglione (Torino) con usufrutto a Bar Maria tu Pietro ved di Piano Michele
Id.	323397	1.700 —	Piccinini Giovanna di Felice, moglie di D Onofrio Francesco dom a Bologna Vincolato per dote	Piccinini Giovanna di Felice, ecc come contro
B. T. N. 5 % (1959)	9325	2.500 —	Alba Sandra fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza Isabella fu Vito ved Alba, dom in Monopoli (Bari)	Alba Alessandrina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza Lisa ecc come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	22074	280 —	Giorcelli Adelina fu Gioacchino, moglie di Buscaglino Celestino dom a Frassinello Monferrato (Alessandria). Vincolato per dote	Giorcelli Seconda Adele Felicita fu Gioacchino ecc. come contro

QUIETANZE ESATTORIALI

P. Red. 5 % (1936)	548011	600 — Somma versata	Grazietta Bonta ved Manunta, nata a Cagliari il 1° aprile 1894	Bontà Pittaluga Maria Grazia nata a Sassari il 12 aprile 1887
Id.	548012	19 700 — Somma versata	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste

(5238) Roma, addì 14 settembre 1959

Il direttore generale SCIPIONE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n 833 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n 1), nei confronti della ditta CAPUTI Pietro fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 2.215 151 (lire dueimilioniduecentoquindicimilacento-

tocinquantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 320.000 già liquidato con decreto Ministeriale 22 agosto 1958, n 4727/2631 (*Gazzetta Ufficiale* n 260 del 27 ottobre 1958)

Sulla base della predetta liquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorso venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito domnicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
20	26	—	Seminativo irriguo	II	5.99.50	1.618,65	390	631.273
32	1	—	Seminativo	III	3.44.70	275,76	350	96.516
32	2	—	Seminativo irriguo	II	11 12 50	3.813,75	390	1.487.362
TOTALI . . .					23.56.70	5.708,16		2.215 151

(5349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956 n. 156, per i terreni siti in agio del comune di Mandatoriccio (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1447 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta CLISIE Achille fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 13.106.099 (lire tredicimilionesecentesimilanovanta-

nove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 3.255.000 già liquidato con decreto Ministeriale 15 novembre 1957, n. 3728/1632 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particolare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione

Decorso venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		Lire
1	21	—	Seminativo	I	0.81 60	252,96	295	74 023
1	26	—	Pascolo cespugliato	II	3 08 00	77,00	395	30 415
1	32	—	Pascolo	II	3 56 20	103,30	390	40 287
1	27	—	Seminativo	II	11 14 70	2.671,28	310	829 337
1	38	—	Seminativo	II	0.03.90	9,36	310	2 902
1	37	—	Fabbricato rurale	—	0.00.56	—	—	—
1	28	—	Seminativo	IV	1.05 20	68,38	350	2 ^o 933
1	25	—	Seminativo	I	3.24 00	1 004,40	295	290 2 ^o 8
1	20	—	Pascolo	II	0 46 10	13 37	390	5 211
3	32	—	Seminativo arborato	III	6.56 80	722,48	420	303 112
3	79	—	Seminativo	III	7 84 60	1.079,21	335	354 835
3	44	—	Seminativo	III	2.35 30	317,65	335	106 413
3	45	—	Pascolo	II	1 70 90	49 56	390	19 328
3	46	—	Pascolo cespugliato	I	12 84 20	706 31	370	261 335
3	82	—	Seminativo	II	8 71.00	1 610,40	310	499 224
3	50	—	Seminativo	IV	18 97 90	1 231,64	350	431 774
3	83	—	Pascolo cespugliato	I	3 32 80	183,04	370	67 725
3	48	—	Seminativo	III	1.40 40	189 54	335	63 196
3	49	—	Seminativo	II	1.64 0	394 32	310	122 239
3	51	—	Pascolo cespugliato	I	0.33.80	18,59	370	6 878
3	53	—	Seminativo	III	6.73 30	908,96	335	304 502
3	54	—	Pascolo cespugliato	I	14 87.30	818,02	370	302 167
3	55	—	Seminativo	IV	0.62 10	40,36	350	14 126
3	56	—	Pascolo cespugliato	I	0.47 30	26,01	370	9 624
3	57	—	Seminativo	II	4.68 50	1.124,40	310	348 564
3	58	—	Seminativo	II	1 25 10	300,24	310	93 074
3	60	—	Seminativo	IV	14.30 60	929,89	350	325 461
3	61	—	Pascolo cespugliato	I	0.33.30	18,31	370	6 775
3	62	—	Pascolo cespugliato	I	22.27 70	1.225,24	370	453 339
3	81	—	Pascolo	II	4.78 90	138,88	390	54 163
3	63	—	Seminativo	III	0.72.40	97,74	335	32 743
3	64	—	Seminativo	II	3.51 40	843,36	310	261 442
3	66	—	Seminativo	III	3.30 50	446,18	335	149 470
3	67	—	Querceto	Un.ca	80.71.00	13.720,70	405	5.556 883
3	84	—	Querceto	Un.ca	5.87.10	998,07	405	404 218
3	68	—	Pascolo cespugliato	I	2.94.30	161,86	370	59 588
3	69	—	Seminativo	III	3.34 20	451,17	335	151 142
3	70	—	Seminativo	III	1.51.20	204,12	335	68 380
3	71	—	Pascolo cespugliato	I	9 35.60	514,58	370	190 395
3	72	—	Seminativo	IV	1.84 50	119,93	350	41 975
3	73	—	Seminativo	III	13.31 50	1.797,53	335	602 173
3	74	—	Pascolo cespugliato	I	1.99 00	109,45	370	40 496
3	75	—	Pascolo	II	1 71 00	49,59	390	19 340
3	76	—	Pascolo	II	3.54 20	102,72	390	40 061
3	52	—	Bosco ceduo	II	1.48 10	44,43	—	30 000
3	59	—	Bosco ceduo	II	0.26 00	7,80	—	5 500
TOTALI					292.88.36	35.888,33		13 106.099

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del mese di settembre del Ministero del tesoro, pubblica in data 30 settembre 1959 il decreto Ministeriale 1° luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1959, registro n. 22, foglio n. 114, che approva la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto Ministeriale 28 luglio 1958.

(5520)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso la Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 2 ottobre 1959).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti n. 41 (quarantuno) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'articolo 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 novembre 1959, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere in caso di nomina, la sede di Roma.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personale civili e affari generali) corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere

trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personale civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 novembre 1959).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 1° luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p Il Ministro CATANI

(5504)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEL MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto - branca « Sali e chinino » - specialità « minerali » bandito con decreto Ministeriale 1° dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte II) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di agosto 1959, e pubblicato il decreto Ministeriale n. 00/41615 del 16 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto successivo al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 167, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico - branca « Sali e chinino » - della carriera di concetto dell'Amministrazione predetta e dichiara unico vincitore del concorso stesso il sig. Giovanni Santini.

(5505)

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente